

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

### 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

---

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

(57<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

---

Presidenza del Presidente MAGLIANO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale su crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736) (D'iniziativa del senatore Jodice); « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, numero 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781) (D'iniziativa del senatore Arcudi); e « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 768, 774
AZARA . . . . .	772
CAPALOZZA . . . . .	772, 774
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	772
JODICE . . . . .	769, 770, 771, 772
MONNI, relatore . . . . .	768, 770, 771, 772
RICCIO . . . . .	771
ROMANO . . . . .	773

*La seduta è aperta alle ore 10,20.*

*Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Romano Antonio e Sand.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Terracini è sostituito dal senatore Bosi.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominèdò.*

*P E L I Z Z O, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e rimessione all'Assemblea dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale su crediti recuperati dall'erario**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (781), d'iniziativa del senatore Arcudi; e: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1372)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale su crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito », d'iniziativa del senatore Jodice; « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari », d'iniziativa del senatore Arcudi; e « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari »

Data l'identità della materia trattata nei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

M O N N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto si riferisce al disegno di legge di iniziativa del senatore Jodice, n. 736, desidero far rilevare come esso appaia ormai superato nel tempo, in quanto la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che esso tende a modificare, non è più operante in seguito all'entrata in vigore del nuovo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nel quale è regolata la stessa materia che nella precedente legge era regolata dagli articoli 108, 141 e 156, che il senatore Jodice propone, appunto, di modificare.

D'altra parte, se la nuova legge entrata in vigore nel 1960 non ha portato a modifi-

cazioni sostanziali ciò pure dimostra che le proposte avanzate dal senatore Jodice non sono del tutto giustificate; perverso, nella suddivisione dei compensi, anche se provenienti dalle percentuali delle riscossioni fatte dall'erario a titolo diverso, si deve tenere conto del diverso livello delle due categorie e di quella gradualità di posizioni e di diritti, che vieta di mettere sullo stesso piano il titolare dell'ufficio ed il suo o i suoi aiutanti.

Devesi tenere presente che tali percentuali costituiscono, almeno in gran parte, il compenso di attività peculiari degli ufficiali giudiziari i quali, secondo le proposte del senatore Jodice, verrebbero invece a lucrare compensi maggiori di quelli degli ufficiali giudiziari stessi.

Per tali motivi, il relatore ritiene che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Jodice non sia meritevole di approvazione.

Nè migliore sorte pare che meriti il disegno di legge n. 781 d'iniziativa del senatore Arcudi. Anche esso propone modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ma, come già si è detto, tale legge è stata superata dalla successiva, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959. Neppure le proposte avanzate dal senatore Arcudi, quindi, appaiono opportune ed attuabili. Il servizio è unico, infatti, anche se racchiude compiti e rami di attività diversi, articolati in una scala di valori diversi fra coloro che vi sono addetti; la divisa separazione, pertanto, creerebbe una duplicazione di organi di controllo e con l'organizzazione gerarchica crescerebbero gli uffici e il loro lavoro interno. Allo stato attuale, gli aiutanti ufficiali giudiziari hanno piena garanzia di un trattamento economico pari, in ogni caso, a quello dei pari gruppo e grado delle altre categorie statali e possono, se occorre, tutelarsi ricorrendo sia all'ufficiale giudiziario dirigente, sia al magistrato capo dell'ufficio giudiziario nel quale prestano servizio.

Si ritiene, quindi, che anche il disegno di legge n. 781 debba essere respinto.

Ulteriori motivi per negare l'approvazione ai due sopracitati disegni di legge si ricavano, inoltre, dall'esame del disegno di legge

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

n. 1372, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro del tesoro, il quale ha per oggetto: « Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Tale disegno di legge è frutto di lunghi studi e di maturate esperienze; la relazione che l'accompagna è così diffusa e precisa che appare del tutto inutile aggiungervi cose o commenti e ad essa il relatore fa riferimento, nella certezza che i diligentissimi colleghi l'abbiano già esaminata e vagliata.

Nello stendere il disegno di legge e nell'articolarlo il Ministro e gli uffici da esso dipendenti hanno, come emerge dal testo, tenuto conto delle esigenze del servizio e della sua importanza, provvedendo ad un congruo aumento dell'organico. Un altro punto, poi, sul quale è sembrata opportuna una modifica al vigente ordinamento è quello relativo all'obbligo dell'ufficiale giudiziario di respingere le richieste di atti fatte a mezzo del servizio postale, a meno che esse non provengano da una pubblica Amministrazione. Queste ricordate e le altre modifiche particolari illustrate, come ho già rilevato, ampiamente nella relazione giustificano, pertanto, la piena approvazione del provvedimento in questione.

Per quanto si riferisce alle ulteriori osservazioni che sono da fare, ritengo opportuno riservarmi di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli.

**J O D I C E .** Non posso essere assolutamente d'accordo con la relazione testè fatta del senatore Monni per varie ragioni che cercherò ora di illustrare brevemente.

I motivi, infatti, in base ai quali il disegno di legge da me presentato sarebbe ormai superato sono indicati dal senatore Monni in primo luogo nel fatto che la legge del 1951, alla quale il mio disegno di legge si riferisce, sarebbe stata modificata da quella del 1959, entrata in vigore nel 1960, e in secondo luogo nel fatto che le richieste di modifica da me avanzate ai tre articoli della legge del 1951 — ed ora, sostengo, anche alla legge del 1959, in quanto i tre articoli di cui trattasi sono stati trasfusi integral-

mente in quest'ultima — comporterebbero una divisione delle entrate del servizio degli ufficiali giudiziari assolutamente inadeguata alla funzione e al grado dei vari elementi che concorrono alla esplicazione di quella determinata attività.

Ora, io ritengo che il discorso potrebbe a questo punto essere allargato; il problema non è soltanto dell'Amministrazione della giustizia, ma di tutte le Amministrazioni dello Stato, e riguarda il potere che lo Stato si attribuisce di creare — si potrebbe dire — categorie di facchè.

Tale situazione si verifica, principalmente, nel Ministero della difesa, quando si sottrae un cittadino per l'obbligo di leva alla famiglia, al lavoro, in una parola alla società, e lo si manda a fare l'attendente al maggiore, al capitano o al tenente, con la conseguenza che costui, dopo 18 mesi di assenza dalla famiglia, ritorna non già esperto nell'arte di manovrare le armi, ma nel fare la spesa al mercato.

Lo stesso avviene, sia pure con diversi aspetti e in misura ridotta, in questo settore dell'Amministrazione della giustizia; noi creiamo infatti degli aiutanti ufficiali giudiziari, che dovrebbero stare a disposizione degli ufficiali giudiziari e che sono abilitati a compiere quegli atti che dovrebbero essere compiuti normalmente dagli ufficiali giudiziari. In realtà poi tali atti vengono compiuti solo dagli aiutanti ufficiali giudiziari, mentre, per quanto si riferisce al compenso per legge, la ripartizione deve essere fatta con l'ufficiale giudiziario, che alla compilazione dell'atto non concorre.

Si dice, infatti, che l'atto viene notificato dall'aiutante ufficiale giudiziario; però i proventi di questa attività non vanno a lui, ma vanno ripartiti con l'ufficiale giudiziario, dal momento che costui è più alto in grado. In base a tale criterio sarebbe logico dire che le percentuali dovrebbero essere divise anche con il Presidente del tribunale.

Comunque, a me pare che il motivo peculiare sostenuto dal senatore Monni per negare l'approvazione al mio disegno di legge, cioè che questo verrebbe a creare delle sprequazioni, non sussista, poichè egli non ha tenuto presente che ci troviamo di fronte ad

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

un servizio nel quale il rapporto tra ufficiali giudiziari e aiutanti sarebbe già quanto mai sperequato, in considerazione del fatto che con il provvedimento governativo si intende aumentare di 72 unità l'organico degli ufficiali giudiziari e di ben 500 unità quello degli aiutanti.

Come gli onorevoli colleghi sanno, in pratica, l'ufficiale giudiziario forma un campo esclusivo, una zona riservata solo per quanto si riferisce alle notifiche di citazione e di opposizione, dal momento che in questi casi la parte deve anticipare le spese per la notifica dell'atto, mentre, nel caso di decreti penali per i quali, invece, non vi è alcuna anticipazione di spese, ma semplicemente il pagamento a incasso avvenuto nei confronti dello Stato dal debitore, gli atti stessi vengono demandati al povero aiutante, il quale deve anticipare tutte le spese relative, aspettando che il debitore paghi a seguito della notifica del decreto penale di condanna per la riscossione di quelle somme che poi vanno ripartite nel modo al quale ho già accennato.

Nel 1960 sono stati notificati dalla Corte di appello di Roma circa 190.000 decreti penali, il 65 per cento dei quali ha comportato il pagamento immediatamente dopo la notifica del decreto stesso; questo significa che l'ufficiale giudiziario, pur non avendo esplicato alcuna attività, in quanto si è limitato a passare i decreti penali all'aiutante, che ha fatto la notifica ed è stato pagato, ha incassato la somma relativa dividendola successivamente con gli aiutanti nella proporzione di un terzo a due terzi; avviene, cioè, che di 100 lire 66 vanno agli ufficiali giudiziari, i quali essendo, ad esempio, 4 vengono a ricevere circa 16 lire a testa, mentre le rimanenti 33 lire vanno agli aiutanti ufficiali giudiziari che hanno fatto effettivamente il lavoro e che, essendo in misura tripla rispetto agli ufficiali giudiziari, vengono a ricevere, si può dire, due soldi a testa.

Nella sostanza il problema è questo.

Ora, io non comprendo come di fronte a questa palese ed evidente ingiustizia si possa parlare di preclusioni, che dovrebbero derivare dal fatto che la legge del 1951 è

stata modificata da quella del 1959 e che, quindi, il disegno di legge da me presentato è stato superato; occorre infatti tenere presente che in sede di approvazione della legge del 1959 non si è ritenuto di apportare modifiche agli articoli della legge del 1951 da me considerati.

**MONNI**, *relatore*. Questo non è esatto, in quanto sono state apportate delle modifiche alla legge del 1951!

**JODICE**. È ovvio che la legge del 1959 ha introdotto delle modifiche rispetto a quella del 1951, poichè altrimenti non vi sarebbe stato alcun bisogno di emanare una nuova legge; tuttavia io intendevo dire che, quando è stata approvata nel 1959 quella legge, è restata ferma la parte relativa alla ripartizione degli introiti tra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari.

**MONNI**, *relatore*. Il senatore Jodice afferma che l'ufficiale giudiziario non fa altro che incassare, ma questo non risponde a verità, in quanto l'ufficiale giudiziario ha il compito di predisporre e di controllare l'atto stesso.

**JODICE**. Mi meraviglio che il senatore Monni, valoroso avvocato penalista, non sia a conoscenza di questi fatti.

Insisto nel dire che l'ufficiale giudiziario non fa altro che consegnare l'insieme dei decreti penali all'aiutante dal momento che il decreto penale di condanna con il precetto viene compilato nell'ufficio di cancelleria e dall'ufficiale giudiziario soltanto iscritto.

Noi non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà delle cose! Nel Ministero di grazia e giustizia vi è una amministrazione che ha qualcosa di pirandelliano e di paradossale e non ce ne accorgiamo neppure! Vi sono, infatti, dei funzionari, nel caso gli ufficiali giudiziari, i quali, pur essendo impiegati dello Stato, non hanno limiti nei loro proventi. È sufficiente, infatti, recarsi in qualunque Tribunale per un pignoramento o per un sequestro conservativo per rendersene conto; a causa della lunga trafila è necessario spendere i giorni conces-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

si dalla legge per eseguirlo solo per ottenere il titolo che autorizza al sequestro.

Una volta ottenuto questo e rivoltisi all'ufficiale giudiziario ci si trova di fronte alla necessità di sborsare fior di quattrini, perchè questi trovi il tempo tra tutte le altre pratiche che ha da sbrigare di pensare alla vostra, in modo da non far scadere il tempo concesso, mentre all'atto relativo vengono annotate soltanto 340 lire!

L'ufficiale giudiziario, pertanto, che ha un titolo di studio inferiore a quello del cancelliere, del giudice, del Presidente di sezione e del Presidente del tribunale, può arrivare ad incassare mensilmente anche un milione ed oltre.

Nell'amministrazione della giustizia si verifica tale situazione per il fatto che la legge attualmente in vigore stabilisce un limite minimo garantito mensilmente agli ufficiali giudiziari (precisamente l'ufficiale giudiziario non deve guadagnare una cifra inferiore alla 60.000 lire, per cui, nel caso in cui si trovi in una sede particolarmente disagiata nella quale non si arrivi a raggiungere tale cifra, si fa luogo all'integrazione), ma non un limite massimo agli introiti dell'ufficiale stesso.

Andando in Aula vi porterò le prove che alcuni ufficiali giudiziari della Corte di appello di Roma...

**M O N N I**, *relatore*. Vorrei far rilevare al senatore Jodice, come già un'altra volta, in occasione della discussione dei disegni di legge relativi ai protesti cambiari, egli ne abbia bloccato l'*iter*, facendo prima discutere a lungo i disegni di legge stessi e, dopo che questi erano maturi ormai per l'approvazione, proponendone la rimessione all'Assemblea.

Pertanto, nel caso che avesse una intenzione analoga anche nei confronti dei provvedimenti in discussione, lo pregherei di farne subito formale richiesta al fine di evitare un'ulteriore perdita di tempo!

**J O D I C E**. Protesto la mia innocenza al riguardo, e nel contempo desidero spiegare, in risposta a quanto è stato detto dal senatore Monni, che, relativamente ai dise-

gni di legge per i quali precedentemente alcuni autorevoli colleghi della Commissione ed io abbiamo avanzato la richiesta del passaggio in Aula, vi fu non solo una discussione in sede di Commissione, ma ebbero luogo anche degli incontri al Ministero di grazia e giustizia, ai quali parteciparono i rappresentanti delle categorie interessate e anche l'onorevole Ministro e il Sottosegretario di Stato, al fine di dirimere le controversie che erano sorte tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti; questo, a mio avviso, sta a dimostrare che le proposte avanzate avevano un certo contenuto.

Comunque, la necessità che i disegni di legge fossero rimessi all'esame dell'Assemblea venne avvertita solo dopo che in sede di riunione privata non si riuscì a comporre tale dissidio. Ora, mi sembra che questo non significhi aver fatto dell'ostruzionismo!

Pertanto, anche se dovessi arrivare alle medesime conclusioni nei confronti dei presenti provvedimenti, non comprendo per quale motivo non dovrei esporre in questa sede le ragioni che militano a favore del mio disegno di legge. Soltanto dopo che avrò esposti i miei rilievi — e in ciò credo di non abusare del mio diritto — e che questi non saranno stati ritenuti validi dagli onorevoli colleghi io chiederò, a termini di Regolamento, la rimessione all'Assemblea.

Questo, però, non significa, ripeto, che voi mi possiate negare di esporre le mie ragioni!

**R I C C I O**. Abbiamo avuto l'impressione che il senatore Jodice si riservasse fin d'ora il passaggio in Aula.

**J O D I C E**. Come avevo già iniziato a dire, vi sono elementi per provare che in molti distretti gli ufficiali giudiziari guadagnano somme che si aggirano mensilmente intorno al milione; alcuni di questi lo superano, altri vi sono poco al disotto. Ora, tale situazione si verifica per il difetto che è nel sistema stesso dell'organizzazione dei servizi giudiziari.

Avanzerei, pertanto, la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

di legge governativo, sollecitando nel tempo stesso il Governo a presentare un disegno di legge che regoli organicamente la materia provvedendo a mettere totalmente a carico dello Stato, come stipendiati, gli ufficiali giudiziari e ad attribuire allo Stato stesso i proventi della percentuale sui redditi recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito.

**DOMINEDO'**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io non faccio alcuna preclusione nei confronti della presa di posizione del senatore Jodice, così come egli al contrario ha fatto nei confronti di ciò che tende a migliorare la situazione di fatto esistente; la prospettiva che è stata testè esposta, pertanto, rimane sempre aperta.

**JODICE**. Desidero chiarire che, pur essendo in linea di massima favorevole ad una soluzione globale, al momento attuale mi batto non già perchè il disegno di legge governativo sia respinto, ma perchè esso contempli nel suo insieme anche una più equa ripartizione dei proventi.

Non mi propongo, quindi, di ostacolare l'approvazione del disegno di legge governativo, ma mi riservo fin d'ora di presentare degli emendamenti, in particolare agli articoli che riguardano la ripartizione dei proventi tra ufficiali giudiziari e aiutanti.

**AZARA**. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 29 del disegno di legge governativo; esso recita: « Per l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità di trasferta, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'articolo 146, si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni dell'articolo 147-bis, escludendo dalla ripartizione il personale femminile ».

Al riguardo, desidererei conoscere le ragioni di tale esclusione.

**MONNI**, *relatore*. Probabilmente, tale esclusione sarà dovuta al fatto che il personale femminile non viene mandato in trasferta.

**JODICE**. Desidererei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un caso particolare, benchè il fatto non sia strettamente attinente alla materia. Spesse volte si verifica che un ufficiale giudiziario, trasferito per punizione, ad esempio, dalla Corte di appello di Roma a Civitavecchia e quindi, dalla sede centrale a quella periferica, viene ad assumere la direzione dell'ufficio in considerazione del fatto che è il più elevato in grado degli ufficiali giudiziari che si trovano in sede. Pertanto, coloro i quali sono stati onesti, diligenti e inappuntabili si vengono a trovare in una situazione inferiore rispetto a colui che ha ricevuto la punizione!

**DOMINEDO'**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Evidentemente il senatore Jodice ha prospettato un caso teorico; se al contrario egli avesse in mente qualche situazione concreta, sarebbe necessario il mio intervento.

Desidero rilevare, comunque, che quando verificano delle mancanze, il colpevole non viene semplicemente trasferito, ma viene anche sottoposto a procedimento disciplinare e, se del caso, penale.

**JODICE**. L'ufficiale giudiziario che ha commesso una mancanza può essere indubbiamente sottoposto anche a procedimento disciplinare, ma questo non toglie che, trasferito alla sede periferica, vada ad assumere la direzione dell'ufficio.

**CAPALOZZA**. Le osservazioni e le argomentazioni testè esposte dal senatore Jodice a me sembrano davvero pertinenti e, direi quasi, impressionanti nella loro eloquenza; e ritengo che non si possa non essere d'accordo con esse almeno in linea di massima.

Mi guarderò bene, pertanto, dal ripeterle o dal riprenderle; mi sia consentito, tuttavia, di fare un rilievo che si riferisce ad un problema del tutto particolare offerto dal disegno di legge in discussione, cioè dal disegno di legge governativo, per cui presenterò anche un emendamento in proposito.

L'articolo 4 del disegno di legge n. 1372, al numero 3, stabilisce che l'ufficiale giudizia-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

rio deve tenere, tra gli altri, anche il registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale. La mia osservazione al riguardo ha un valore puramente tecnico-giuridico e attiene ad una questione che, sul piano teoretico, ho avuto occasione di considerare, leggendo un'importante monografia in tema di notificazione degli atti penali dovuta alla penna nonchè alla competenza e alla passione di studioso del professor Vincenzo Cavallari.

Quando si parla di redazione di un verbale ci si vuole riferire anche al verbale di irreperibilità, di cui all'articolo 170 del Codice di procedura penale? Il primo comma di detto articolo, infatti, recita: « Se, per mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo precedente o per essere ignoto ogni recapito dell'imputato, non è possibile eseguire le notificazioni nei modi nell'articolo stesso stabilito, l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale è in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione è stata da lui richiesta ».

Non si ritenga la mia una curiosità puramente astratta, dal momento che si tratta di una questione che si riflette poi in concreto sulla natura e sulla forma di questa relazione. Ci si domanda, infatti, se tale relazione dell'ufficiale giudiziario rappresenti un verbale a sè stante, un documento autonomo oppure niente altro che la relata di notifica che l'ufficiale giudiziario stesso fa in calce all'atto che gli è stato consegnato, quando non abbia rintracciato la persona a cui l'atto stesso deve essere notificato.

La questione ha un'importanza anche pratica poichè, nella ipotesi in cui, quando l'articolo 170 del Codice di procedura penale parla di relazione, debba intendersi, con ciò, un documento autonomo, la competenza è solo dell'ufficiale giudiziario. In caso diverso, un atto così importante e così gravido di conseguenze giuridiche potrebbe essere affidato a quell'organo esecutivo e subordinato giustamente difeso dal senatore Jodice, che è l'aiutante ufficiale giudiziario.

Ci si potrebbe trovare, allora, dinanzi ad una mancata notifica per irreperibilità per un reato anche gravissimo, che viene ad essere certificato da un aiutante ufficiale giu-

diziario, senza un verbale *ad hoc* dell'ufficiale giudiziario, e senza che questi debba tenere conto di questo verbale nel registro cronologico di cui al numero 3 dell'articolo 4 del disegno di legge governativo.

Che si debba trattare, peraltro, di un vero verbale, di un atto ontologicamente autonomo (sia pure, quando l'accesso, ai fini di notifica, viene eseguito dall'ufficiale giudiziario, compreso in un unico contesto con la relata) a me pare che emerga anche dal successivo articolo 176, ultimo comma, del Codice di procedura penale in cui è detto che l'ufficiale giudiziario deve consegnare al magistrato, oltre all'atto (e al certificato del Sindaco e agli altri documenti), anche la relazione di irreperibilità. Ne consegue che la relazione di irreperibilità è un atto autonomo e diverso dalla relata di notifica o di mancata notifica: ed è, perciò, sottratta alla competenza dell'aiutante ufficiale giudiziario. Invero, se così non fosse, nell'articolo 176, ultimo comma, non verrebbe distinto « l'atto restituito » dalla « relazione di irreperibilità ».

Propongo sin da ora questo emendamento: al numero 3) dell'articolo 4 del disegno di legge governativo aggiungere, dopo le parole « di un verbale », le altre « ivi comprese le relazioni al giudice di cui all'articolo 170, primo comma, del Codice di procedura penale ».

R O M A N O . Il senatore Jodice ha lanciato la possibilità di una riforma radicale della materia, al fine di evitare ogni possibilità potenziale di disparità di trattamento tra ufficiali giudiziari e aiutanti; ora, pur essendo sostanzialmente d'accordo con il senatore Jodice su tale proposito, desidero far rilevare che il problema relativo alla trasformazione dell'ufficiale giudiziario in un funzionario dello Stato è stato affrontato numerose volte e da parte della classe interessata e da parte degli organi ministeriali, ma che la sua soluzione è molto difficile appunto per la natura stessa e la diversità degli atti che deve compiere l'ufficiale giudiziario.

Pertanto, se il senatore Jodice trovasse il modo di armonizzare questa diversità di atti, di disposizioni, questa complessità di

---

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 57<sup>a</sup> SEDUTA (15 novembre 1961)

---

svolgimento di disposizioni con la struttura dell'impiegato retribuito con uno stipendio fisso, tutti noi ne saremmo ben lieti, in quanto il problema verrebbe indubbiamente risolto radicalmente; purtroppo, come ho già rilevato, si tratta di un problema di difficilissima soluzione!

Per quanto riguarda, poi, la questione sollevata dal senatore Capalozza, desidero osservare che il citato articolo 4 deve essere messo in relazione con l'articolo 6 dello stesso disegno di legge; gli atti che vengono presi in considerazione dall'articolo 4 sono richiamati dall'articolo 6 e servono a determinare quella che è la retribuzione di diritto spettante all'ufficiale giudiziario

Dichiaro, però, sin d'ora, di non aderire all'aggiunta proposta dal senatore Capalozza al numero 3 del surricordato articolo 4, in quanto non si comprende per quale ragione si debba considerare la relazione del verbale come atto a sè stante. La relata che segue alla mancata notifica non costituisce un verbale a sè stante, ma solo la conseguenza della mancata notifica.

C A P A L O Z Z A . Sottopongo all'attenzione del senatore Romano l'ultimo comma dell'articolo 176 del Codice di procedura penale, dal quale risulta chiaramente che la relazione in questione rappresenta qualcosa di diverso dalla notifica stessa, in quanto altrimenti, come ho già rilevato poc'anzi, non si richiederebbe in base a detto articolo l'atto restituito e, in più, anche la relazione di irreperibilità.

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Jodice, Leone, Papalia, Gramegna e Capalozza hanno chiesto che i disegni in esame siano discussi e votati dal Senato. Detti disegni di legge, pertanto, sono rimessi all'esame dell'Assemblea.

L'esame di tali disegni di legge proseguirà in sede referente.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari